

ALLEGATO 1

ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO) E NORME PER IL MANTENIMENTO DEL TERRENO IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)

(Art. 93 e Allegato II del Reg. (CE) n. 1306/2013)

Applicazione

Gli impegni e le sanzioni di condizionalità si applicano ai beneficiari:

- a) che ricevono pagamenti diretti ai sensi dei titoli III e IV del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- b) che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) nonché dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- d) dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 ss.mm.ii., articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v);
- e) che ricevono pagamenti di cui agli articoli 85-*unvicies* e 103-*septvicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Gli impegni e le sanzioni di condizionalità **non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori** di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e all'articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti tipologie di utilizzazione delle superfici, secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione delle norme e dei criteri:

a) superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) n. 1307/2013: *“terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili”*;

b) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;

c) prato permanente, come definito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013: *“terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio”* e più precisamente le superfici individuate ai sensi della lettera d) dell'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, n. 6513;

d) qualsiasi superficie - comprese quelle agricole - dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, titoli III e IV, o dei pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 ss.mm.ii., nonché dei pagamenti ai sensi degli articoli 85-*unvicies* e 103-*septvicies* del Regolamento (CE) n. 1234/2007.

SETTORE 1: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

I TEMA PRINCIPALE: ACQUE

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Articoli 4 e 5

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
 - **Art.74, comma 1 lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili":**
 - "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - **Art. 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola":**
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- **D.M. 19 aprile 1999**, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- **Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016** recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alla Zona Vulnerabile ai Nitrati;
- **Decisione di esecuzione (UE) 2016/1040 della Commissione del 24 giugno 2016** che concede una deroga richiesta dalla Repubblica Italiana con riguardo alle regioni Lombardia e Piemonte a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. 2ª serie speciale Unione europea n. 65 del 29/08/2016).

Quadro normativo di recepimento regionale

- **DGR 23 maggio 2003 n. 1516** designazione quale zona vulnerabile del comune di Montereale Valcellina, pubblicata sul BUR n. 27 del 02/07/2003.
- **DGR 25 settembre 2008 n. 1920:** "D. lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva" di designazione quale zona vulnerabile da nitrati del bacino scolante della laguna di Marano e Grado, pubblicata sul S.O. n. 23 del 17 ottobre 2008 al BUR n. 42 del 15/10/2008;
- **Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.:** "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006.", pubblicato sul BUR n. 04 del 23/01/2013;
- **Decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2013, n. 0248/Pres.:** "Regolamento di modifica al decreto del presidente della regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006)", pubblicato sul BUR n. 01 del 02/01/2014;
- **Decreto del Presidente della Regione 9 maggio 2016, n. 095/Pres.:** "Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del Programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006)".

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

Descrizione degli impegni

Gli impegni a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati sono quelli previsti dal Programma d'Azione nelle zone vulnerabili dai nitrati come disciplinato dal Regolamento approvato con DPR 11 gennaio 2013, n. 03/Pres e successive modifiche; per quel che riguarda l'utilizzazione agronomica del digestato, le aziende sono tenute a osservare i seguenti obblighi previsti dal Decreto 25 febbraio 2016:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Normativa di riferimento:

- **DM 25 febbraio 2016**
- **D. Lgs 152/2006 ss.mm.ii.**
- **DM 16 giugno 2008 n. 131**
- **Decreto 17 luglio 2009**
- **DM 8 novembre 2010, n. 260**
- **Piano di gestione del distretto idrografico "Alpi orientali"** adottato, a norma dell'art. 1, comma 3-bis della legge 27 febbraio 2009 n. 13, dai Comitati Istituzionali dell'Autorità di bacino dell'Adige e dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico con deliberazione n.1 del 24 febbraio 2010 (approvato con il D.P.C.M. di data 23 aprile 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2014).
- **Aggiornamento del piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi Orientali** (comunicato pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07/01/2016).
- **DPR 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.**
- **LR 29 aprile 2015, n. 11**, Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
- **Piano regionale di tutela delle acque (PRTA)**: il Piano è stato definitivamente approvato il 20 marzo 2018 con decreto del Presidente n. 074/Pres., previa deliberazione della Giunta Regionale n.591 del 15 marzo 2018. Il Piano stesso è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 22 del 4 aprile 2018 al BUR n. 14 del 4 aprile 2018.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua (di cui al seguente impegno a);
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita" (di cui al seguente impegno b).

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

a) Divieti di fertilizzazioni

- o è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua rilevati e censiti dal Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi di cui all'art. 6, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11. In presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, l'impegno si intende rispettato con limite di 3 metri; se alle colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica viene abbinata la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno si considera assolto;
- o l'utilizzo dei letami e dei materiali a esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è soggetto - *sia all'interno sia all'esterno delle zone vulnerabili da nitrati* - ai limiti spaziali stabiliti dal programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili, art. 18 del Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.; in considerazione delle modifiche introdotte dal DM 25 febbraio 2016, l'utilizzazione è pertanto vietata:
 - i. entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - ii. in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i letami, i concimi azotati o gli ammendanti organici sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento; in ogni caso è vietata la loro distribuzione entro i 5 metri dal ciglio di sponda del letto di magra;
- o l'utilizzo dei liquami è soggetto - *sia all'interno sia all'esterno delle zone vulnerabili da nitrati* - ai limiti spaziali stabiliti dal programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili, art. 19 del Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.; l'utilizzo è pertanto vietato:
 - i. entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - ii. in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i liquami sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento; in ogni caso è vietata la loro distribuzione entro i 10 metri dal ciglio di sponda del letto di magra.

L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono una violazione del presente impegno.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza di corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici superficiali soggetti al presente vincolo sono quelli individuati e monitorati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, secondo le metodologie definite nel DM del MATTM 131/2008 e nel DM del MATTM 8/11/2010, n. 260; i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali cui fare riferimento sono perciò quelli indicati nel Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Aggiornamento del Secondo ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell'articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE, approvato con Delibera n. 2 dd 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dell'Adige e dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico.

A norma dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale 18 gennaio 2018, l'ampiezza della fascia inerbita potrà variare in funzione dello stato ecologico e/o chimico associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali:

- l'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia "buono" o "non definito";
- l'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a 3 metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia "buono" o "non definito" oppure nel caso in cui lo stato ecologico sia "non definito" e quello chimico sia "buono";

- in tutti gli altri casi si applica il vincolo maggiore pari a un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Lo stato ecologico e lo stato chimico dei corpi idrici sono riportati nel Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi orientali – Aggiornamento 2015-2021, Volume 6 – *Stato e obiettivi ambientali delle acque* e ALLEGATO 6/A - *Repertorio dello stato ambientale, degli obiettivi e delle eventuali esenzioni dei corpi idrici*.

(http://www.alpiorientali.it/index.php?option=com_content&view=article&id=388&Itemid=414).

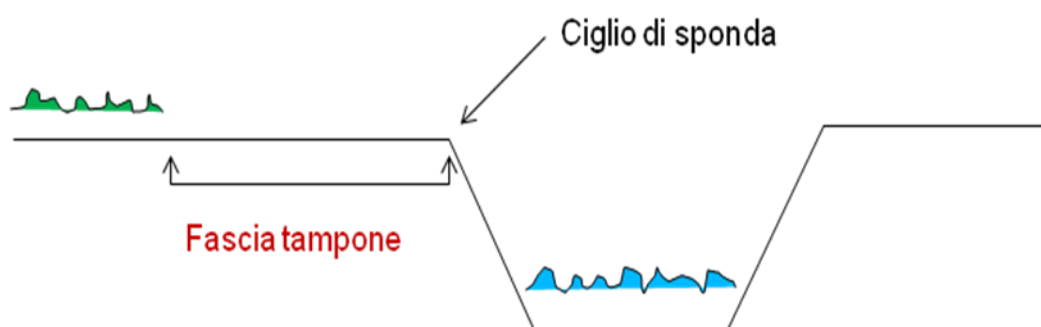
L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi d'inerbimento, anche parziale, delle stesse. L'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Ai fini della presente norma, si intende per:

- “Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- “Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- “Sponda”: alveo di scorrimento non sommerso;
- “Argine”: rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque, onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.



Sono esclusi dagli impegni di cui alle lettere a) e b) gli elementi di seguito indicati e descritti:

- “Scoline e fossi collettori” (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) e altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- “Adduttori d'acqua per l'irrigazione”: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- “Pensili”: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- “Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua”.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) sopra descritti è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del DM 16 giugno 2008 n° 131, come caratterizzati dalla Regione nella relativa normativa e documenti di recepimento.

Ai fini della tipizzazione dei corsi d'acqua, il progetto di Piano regionale di tutela delle acque classifica i fiumi temporanei a seconda del grado di persistenza del deflusso in alveo e distingue:

- fiumi effimeri, se l'acqua in alveo è presente per meno di 8 mesi, ma stabilmente, a volte solo con tratti e pozze isolate;
- fiumi episodici, se l'acqua è presente in alveo solo in seguito ad eventi di precipitazione particolarmente intensi, anche meno di una volta ogni 5 anni.

I corsi d'acqua temporanei sono riportati nell'allegato 2 – Analisi conoscitiva (Figura 7) del progetto di Piano regionale di tutela delle acque.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 ss.mm.ii.;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- c) oliveti;
- d) prato permanente (superfici di cui al punto 1, lettera c) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato).

BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

Normativa di riferimento

- **RD 11 dicembre 1933, n. 1775** "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici".

Quadro normativo di recepimento regionale

- **L.R. 11/2015** - "Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque". – Titolo IV (Utilizzazione delle acque).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato.

Descrizione della norma e degli impegni

Assicurare un minimo livello di protezione delle acque attraverso il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

Normativa di riferimento

Articoli 103, 104 e 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo “Definizioni” del presente allegato.

Descrizione degli impegni

Il presente standard stabilisce i seguenti obblighi e divieti:

- per tutte le aziende:
 - o assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 - o autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 - o rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 (4)).

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate.

È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche ovvero non siano assimilate alle stesse.

II TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

BCAA 4 - Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione

Per l'impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate ai fini produttivi, come definite alla lettera b) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato.

Per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato, con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi, come definite alla lettera b) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato.

Descrizione dello standard

Assicurare la copertura minima del suolo prevenendo fenomeni erosivi.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, a livello regionale le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni:

- assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso¹:

- assicurare la presenza della copertura vegetale o dei residui colturali per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo o, in alternativa,
- assicurare la protezione del suolo adottando opportune tecniche (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1308/2013:

6. sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

¹ Soliflusso: scorrimento verso valle della coltre detritica di un pendio, per effetto della saturazione in acqua, con velocità che vanno da qualche millimetro a qualche metro ogni anno.

Per gli impegni di cui alle lettere a) e b) è ammessa la seguente deroga:

7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.

BCAA 5 - Gestione minima delle terre che rispettano le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
--

Ambito di applicazione

Per l'impegno di cui alla lettera a): superfici a seminativo, come definite alla lettera a) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato.

Per l'impegno di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato.

Descrizione dello standard

Assicurare la protezione del suolo dall'erosione.

Descrizione della norma e degli impegni

Si applicano gli impegni di seguito elencati:

- a) su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni: realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, a una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori;
- b) divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
- c) obbligo di manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- ☐ - sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- ☐ - in presenza di drenaggio sotterraneo, l'impegno si considera rispettato;

☐ - in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

BCAA 6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione

Superfici a seminativo, come definite alla lettera a) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato.

Descrizione dello standard

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere a una corretta gestione dei residui colturali.

Descrizione della norma e degli impegni

E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai successivi punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
3. in caso di norme regionali inerenti alla regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Tale deroga non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

III TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITA'

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Recepimento nazionale

- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157** "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis (G.U. n. 46 del 25/2/1992 S.O. n. 42), e successive modifiche e integrazioni;
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357** - "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), e successive modifiche e integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002**, "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007**, "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche e integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014, n. 184** "Abrogazione del decreto 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell'Elenco delle Zone di Protezione

Speciale (ZPS) nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Quadro normativo di recepimento regionale

- **DGR 1723/2006** - "Direttiva 92/43/CEE (CD Habitat) e Direttiva 79/409/CEE (CD Uccelli). Aggiornamento rete Natura 2000" pubblicata sul BUR n. 34 del 23 agosto 2006;
- **DGR 1018/2007** - LR 17/2006, art. 22, comma 2. Istituzione zona di protezione speciale "Magredi di Pordenone";
- **DGR 217/2007** - Direttiva 79/409/CEE "uccelli" - Esecuzione sentenza di condanna della Corte di giustizia europea – Individuazione Zona di protezione speciale IT3341002 "Aree carsiche della Venezia Giulia" e nuova perimetrazione della zona di Protezione speciale IT3321001 "Alpi Carniche";
- **LR 14/2007** Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006);
- **LR 7/2008** Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007);
- **Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2013**, pubblicato sulla G.U. dell'8 novembre 2013 recante Designazione di 24 ZSC della regione biogeografica alpina e di 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357);
- **DGR 1323/2014** recante indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole e le superfici forestali, come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato .

Descrizione degli impegni (L.R. 14 giugno 2007, n. 14)

All'interno delle zone ZPS vigono i seguenti divieti:

- eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;
- effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;
- conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, e salvo diversa prescrizione della struttura regionale competente in materia di tutela degli

ambienti naturali e fauna, è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

- superfici a seminativo, come definite dall'articolo 2, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1120/2009; (*"terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili"*);
- superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- La valutazione di incidenza dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, per le parti ricadenti all'interno delle ZPS, è basata sull'analisi dei dati avifaunistici di distribuzione e consistenza delle specie di cui all'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, individuate nell'area interessata dal progetto.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento nazionale

- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.** "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 4, e successive modifiche ed integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002,** "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007,** "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche e integrazioni;
- **Decisione di esecuzione della Commissione 2018/42/UE del 12 dicembre 2017,** che adotta l'undicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (G.U. 2ª Serie Speciale – Unione Europea n. 19 del 08.03.2018).
- **Decisione di esecuzione della Commissione 2018/43/UE del 12 dicembre 2017,** che adotta l'undicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (G.U. 2ª Serie Speciale – Unione Europea n. 19 del 08.03.2018).

Quadro normativo di recepimento regionale

- **DGR 435/2000 – DPR 357/1997 – "Individuazione siti di importanza comunitaria e nazionale",**
- **DGR 1723/2006** recante "Direttiva 92/43/CEE (CD Habitat), direttiva 79/409/CEE (CD Uccelli). Aggiornamento rete Natura 2000" pubblicata sul BUR n. 34 del 23 agosto 2006;
- **LR 17/2006 artt. 22 – "Norme urgenti di salvaguardia della natura e della biodiversità" e relative sanzioni** pubblicata sul BUR n. 35 del 30 agosto 2006;
- **LR 7/2008** recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)";
- **DGR 2493/2011,** recante "LR 7/2008, art. 10. Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia. Piano di gestione del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella. Piano di gestione del SIC IT3320028 Palude Selvate. Piano di gestione del SIC IT3320031 Paludi di Gonars. Adozione."
- **DPReg 240/2012** Piano di gestione del SIC e ZPS IT333006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n.33 del 5 dicembre 2012;
- **DGR 726/2013** LR 7/2008, art. 10. Misure di conservazione dei 24 SIC della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia. Approvazione. Sostituzione dell'allegato A di cui alla DGR 2494/2011;

- **DPR 103/2013** Piano di gestione del SIC IT3320026 Risorgive dello Stella, il Piano di gestione del SIC IT3320028 Palude Selvate e il Piano di gestione del SIC IT3320031 Paludi di Gonars, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 29 maggio 2013.
- **DGR 1323/2014** recante indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.
- **DGR 1964/2016**. Approvazione delle misure di conservazione delle ZSC della regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia - Supplemento ordinario n. 49 del 9 novembre 2016 al BUR n. 45 del 9 novembre 2016;
- **DGR 1727/2016**, Lr 7/2008, art. 7. Istituzione sito di importanza comunitaria IT3330010 Valle del Rio Smiadar.
- **DGR 1728/2016**, Lr 7/2008, art. 7. Istituzione sito di importanza comunitaria IT3320039 Palude di Racchiuso.
- **DPGReg 234/2016**, Lr 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione del sito ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella. Approvazione.
- **DPGReg 211/2017**, Lr 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZSC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali. Approvazione.
- **DPGReg 212/2017**, Lr 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZSC IT3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart. Approvazione.
- **DPGReg 213/2017**, Lr 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZPS IT3321002 Alpi Giulie. Approvazione.
- **DPR 214/2017**, Lr 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZPS/ZSC IT3310001 Dolomiti Friulane. Approvazione.
- **DPR 215/2017**, Lr 7/2008, art. 10. Piano di gestione della ZSC IT3310004 Forra del Torrente Cellina. Approvazione.
- **DPGReg 231/2017**, Lr. 7/2008, art. 10. Rete natura 2000. Piano di gestione della ZSC IT3310002 Val Colvera di Jof. Approvazione.
- **DPGReg 232/2017**, Lr. 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000, Piano di gestione della ZSC IT3320009 Zuc dal Bor. Approvazione.
- **DGR 799/2017**, Lr 7/2008, art. 7. Istituzione sito di importanza comunitaria IT3320040 Rii del gambero di torrente.
- **DGR 84/2018**, Lr 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320034 Boschi di Muzzana. Adozione.
- **DGR 349/2018**, Lr 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3330005 Foce dell'Isonzo - Isola della Cona. Adozione.
- **DGR 482/2018**, Lr 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320035 Bosco Sacile. Adozione.
- **DGR 483/2018**, Lr 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320033 Bosco Boscato. Adozione.
- **DGR 553/2018**, Lr 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3320013 Lago Minisini e Rivoli bianchi. Adozione.
- **DGR 554/2018**, Lr 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3310011 Bosco Marzini. Adozione.
- **DGR 555/2018**, Lr 7/2008, art. 10. Rete Natura 2000. Piano di gestione ZSC IT3310012 Bosco Torrate. Adozione.
- **DGR 719/2018 Lr 7/2008 art. 10. Piano di gestione ZSC/ZPS IT3320037 Laguna di Marano e Grado.**
- **Adozione.**

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole e le superfici forestali, come definite alla lettera d) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato, ricadenti nei SIC/ZSC.

Descrizione degli impegni

Le aziende sono tenute al rispetto delle misure di conservazione sito specifiche o previste dai piani di gestione adottati con gli atti sopra citati. In assenza di specifici piani di gestione, le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 17

ottobre 2007 n. 184 relativo ai “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e ss.mm.ii., delle disposizioni di cui alla LR 7/2008 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)” e delle disposizioni di cui all'articolo 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Piani e progetti che possano avere incidenza significativa sui siti devono essere sottoposti a valutazione di incidenza ai sensi della DGR 1323/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.

IV TEMA PRINCIPALE: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI

BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite alla lettera d) del paragrafo “Definizioni” del presente allegato

Descrizione dello standard

Assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

Descrizione della norma e degli impegni

E' previsto il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche e il divieto di potatura di siepi ed alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente “norma” nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari.

Per “siepi” si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per “filare” si intende la ripetizione di elementi arborei in successione o alternati con andamento lineare e/o sinuoso.

Per “sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche” si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbita o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico-agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.

4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc. ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto.

ITEMA PRINCIPALE: SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare - Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20

***attuato in particolare da:**

- **Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio**, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio: articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27 e 29;
- **Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009**, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato del regolamento;
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005** che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) ed e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio**, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. L 7016 marzo 2005,): articolo 18.

Recepimento nazionale

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004** recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005** recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005) e successive modifiche e integrazioni;
- **Atto repertoriato n. 2395 del 15 dicembre 2005, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**. "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano" (G.U. n. 9 del 12/01/2006);
- **Atto repertoriato n. 84/CSR del 18 aprile 2007, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**. "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

sulle Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per i mangimi” (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);

- **Atto repertoriato n. 204/CSR del 13 novembre 2008, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.** “Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell’intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n. 2395) recante Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano” (G.U. n. 287 del 09 dicembre 2008, S.O. n. 270);
- **D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158** “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006);
- **D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012** “Regolamento recante modifiche al decreto del del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”;
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo “Applicazione” del presente allegato.

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l’altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali – Impegni a carico dell’azienda

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso gli alimenti, con opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l’alimentazione animale;

- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione² di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari³;
 - ii. risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana
- 2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
 - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
 - i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
 - i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
 - i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

² Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

³ Tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda:

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari o altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione⁴ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

- 1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, con opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- 1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per il CGO 5;
- 2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- 3.a. ii *assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito del CGO 5.

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto del CGO 10.

CGO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE - Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7

Recepimento nazionale



- **Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006** “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo “Applicazione” del presente allegato.

⁴ Per “opportuna registrazione” si intende l’insieme delle informazioni che caratterizza l’evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16/03/2006. In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestageni, oppure - in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestageni effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico) - non sia rispettato il tempo di sospensione.

II TEMA PRINCIPALE: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini. Articoli 3, 4 e 5

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010**, "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini".– (GU n. 282 del 17 dicembre 2010).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA
- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN (nei casi previsti) a seguito di richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;
 - A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.
- B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE, COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA E AGGIORNAMENTO DELLA BDN
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
 - B.2 Corretto aggiornamento dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN), comprensiva del totale di nascite e morti;
 - B.3 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN) comprensiva del totale di nascite e morti;

- B.4 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (movimentazioni).
Movimentazione dei capi tramite Modello 4, riportante il numero dei capi, da allegare al registro aziendale nei casi in cui non è stato prodotto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro aziendale, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Deroghe

In base alla Decisione 2006/80/CE del 1 febbraio 2006, l'Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista dall'art. 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino. Pertanto, le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solamente a:

- identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;

comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.

CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 - Articoli 4 e 7

Recepimento nazionale

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- **Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015** recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" – articolo 3, comma 7 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015);
- **D.M. 28 giugno 2016**, "Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali»" (G.U. n. 205 del 2 settembre 2016);
- **D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437**. "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.M. 18 luglio 2001**. "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini»" (G.U. n. 205 del 4 settembre 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.M. 31 gennaio 2002**. "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- **Atto repertoriato n. 2298 del 26 maggio 2005 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**. Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della Salute, il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante: "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166);
- **Nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P**. "Abolizione obbligo rilascio passaporti per animali delle specie bovina/bufalina".

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti bovini e/o bufalini.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell'attività (Il Servizio veterinario, entro 7 giorni dalla richiesta, registra l'azienda nella BDN).
- A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda (entro 7 giorni dall'evento).
- A.3 Comunicazione dell'opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
 - o direttamente nella BDN con accesso tramite *smart card*;
 - o tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
 - o avvalendosi del Servizio Veterinario della A.S.L.

B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali;
- B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l'animale lasci l'azienda d'origine. Nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, la marcatura è eseguita entro 7 giorni dai controlli di ispezione frontaliere. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000.
- B.3 Registrazione in BDN del capo entro 7 giorni dalla marcatura. Nei casi previsti il passaporto viene rilasciato al detentore dopo che il capo sia stato iscritto nella BDN;
- B.4 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fini della loro trascrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o al soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda.

C: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- C.2 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (morti e movimentazioni in entrata e uscita).
- C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari e identificazione dei capi.
- C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli (marche dei capi, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono notificare al Servizio veterinario, o al soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.

D: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA DALL'AZIENDA

- D.1 L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative ai capi oggetto di movimentazione in uscita (verso altra azienda e/o impianto di macellazione);

- D.2 Decesso dell'animale in azienda: in caso di decesso dell'animale in azienda, notifica dell'evento entro 48 ore;
- D.3 Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall'evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali o marche auricolari non ancora utilizzate. Il detentore deve annotare sul registro aziendale, entro lo stesso termine di 2 giorni, l'avvenuto smarrimento o furto dei capi.

E: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO IN AZIENDA

- E.1 L'allevatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN e nel registro aziendale tutte le informazioni relative alle movimentazioni in ingresso da altra azienda.

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE – Articoli 3, 4 e 5

Recepimento nazionale

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317** "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- **O.M. 28 maggio 2015** recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" – articolo 3, comma 7. (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015), come prorogata da O.M. 6 giugno 2017 (G.U. n. 145 del 24 giugno 2017);
- **D.M. 28 giugno 2016** recante: "Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali»" (G.U. Serie Generale n. 205 del 2 settembre 2016);
- **Circolare del Ministero della Salute del 28 luglio 2005** recante "Indicazioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina (G.U. n. 180 del 4 agosto 2005)"

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti ovicaprini.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA IN BDN

- A.1 Registrazione dell'azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività (il Servizio Veterinario entro 7 giorni dalla richiesta registra l'azienda in BDN);
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - o direttamente nella BDN con accesso tramite *smart card*;
 - o tramite delegato (organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato);
 - o avvalendosi del Servizio Veterinario.
- A.3 Comunicazioni al Servizio Veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.

B.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
- B.2 comunicazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;
- B.3 movimentazione dei capi tramite Modello 4 riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione, e registrazione nel Registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;
- B.4 per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.4 aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (marcatura, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni. Nel caso in cui l'allevatore abbia optato per la tenuta del registro aziendale direttamente in BDN, l'aggiornamento della BDN deve avvenire entro 3 (tre) giorni dall'evento. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie generale n. 205 del 2 settembre 2016) nel caso in cui viene utilizzato il modello elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di detto modello.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale [doppio marchio auricolare oppure un marchio auricolare più un tatuaggio oppure un marchio auricolare più identificatore elettronico ai sensi del Regolamento (CE) 933/08] con codice identificativo rilasciato dalla BDN, entro sei mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine), entro 6 mesi dalla nascita se non lasciano prima l'allevamento
- C.4 per i capi nati o partire dal 1 gennaio 2010, non destinati al macello, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

III TEMA PRINCIPALE: MALATTIE DEGLI ANIMALI

CGO 9 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili - Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Recepimento nazionale

- **Decreto del Ministero della sanità 7 gennaio 2000**, "Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE)" (G.U. n. 32 del 8 febbraio 2001, S.O. n. 43) ss.mm.ii.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.

Descrizione degli impegni

Devono essere rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

1. divieto di somministrazione ai ruminanti di:
 - farina di pesce (ammessa solo per ruminanti non svezzati nei sostituti del latte);
 - Fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
 - Prodotti sanguigni derivati da ruminanti e da non ruminanti;
 - Proteine Animali Trasformate (PAT), comprese le farine di sangue, di ruminanti e non ruminanti;
2. divieto di somministrare agli animali di allevamento non ruminanti di:
 - PAT di ruminanti comprese le farine di sangue;
 - (eccetto per i pesci di allevamento) PAT di non ruminanti, comprese le farine di sangue;
 - prodotti sanguigni derivanti da ruminanti;
3. obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale;
4. obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015, "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale", con particolare riferimento agli obblighi di condizionalità relativi all'art. 15 del Reg. (CE) 999/2001.

IV TEMA PRINCIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 10 - Regolamento (CE) n. 1107/09 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE - Art. 55 (prima e seconda frase)

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995** "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001** "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (G.U. n. 165 del 18 luglio 2001 S.O. n. 190L) e successive modifiche e integrazioni;
- **Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005** concernente i livelli massimi di residui antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U. L70 del 16 marzo 2005);
- **Decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007** "Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva n. 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministero della Salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica";
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" (G.U. n. 202 del 30 agosto 2012 S.O. n. 177);
- **Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014**, "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»" (G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014).

Quadro normativo di recepimento regionale

- **DGR 1028 del 29 maggio 2015** contenente "Indicazioni operative per l'attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio e il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita, all'acquisto, all'utilizzo e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari"(BUR n. 23 del 10 giugno 2015).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato.

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»".

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n.150/2012). Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza";
- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari(PAN).

Nel caso di ricorso a contoterzista, le aziende devono mantenere la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero annotazione da parte del contoterzista sul registro dei trattamenti aziendale dello/degli intervento/i da lui effettuato/i. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni, dal ritiro del PF presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non

conformità al CGO4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;

- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - alla BCAA3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - al CGO4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

SETTORE 3: BENESSERE DEGLI ANIMALI

TEMA PRINCIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15 gennaio 2009, pag. 7) - Articoli 3 e 4

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011** "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n.126 del 7 luglio 2011.

CGO 12 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18 febbraio 2009, pag. 5) - Articoli 3 e 4

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122**, "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo "Applicazione" del presente allegato, con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e successive modifiche e integrazioni.

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8 agosto 1998, pag. 23)

Articolo 4

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146**, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- **Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10**, "Chiarimenti in materia di protezione degli animali negli allevamenti e definizione delle modalità per la trasmissione dei dati relativi all'attività di controllo" (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui al paragrafo “Applicazione” del presente allegato, con allevamenti zootecnici, fatta eccezione degli allevamenti di animali elencati nel comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 146/2001.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO